

VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC., PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato; Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art 1

Per gli atti che contengono donazioni di somme di danaro o di crediti, sarnno dovuti gli stessi diritti che per le donazioni degli altri beni mobili, salvo il disposto dal seguente articolo.

Art. 2.

Per gli atti che contengono costituzioni di dote, donazioni, od altri assegnamenti a titolo gratuito fra ascendenti e discendenti, si esigerà il diritto dell'uno per cento, qualunque sia la natura dei beni donati od assegnati.

Art. 3.

Pel contratto di matrimonio contenente semplice costituzione di dote per parte della sposa, senza che vi sia traslazione di proprietà allo sposo, sarà dovuto il diritto fisso di lire cinque.

Quando la dote sia costituita da altri, sarà inoltre dovuto il diritto proporzionale stabilito per le donazioni.

Art. 4.

Per le emancipazioni si esigerà per cisascun individuo emancipato il diritto fisso di lire sette, e così pure per le adozioni.

Qualora contengano donazioni, sarà inoltre dovuto il relativo diritto.

Art 5

Gli atti che si stipulano nello interesse dello Stato e delle Amministrazioni di esso non sono soggetti al pagamento dei diritti d'insinuazione salvo per la quota, che, secondo la natura dei contratti ed a termini di Legge, deve essere a carico delle altre parti.

Art. 6.

Sono pure esenti da tali diritti gli atti o processi verbali di deliberamento, cui si procede dalle Amministrazioni dello Stato per vendita ai pubblici incanti di oggetti mobili che appartengono allo Stato stesso.

Art. 7.

Non sono soggetti che al pagamento del solo diritto fisso di insinuazione di una lira gli atti o processi verbali di vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati a pegno presso i monti di pietà o le casse di risparmio.

Art. 8.

Sono abrogati gli articoli 36 e 45 della Tariffa pubblicata col Manifesto Camerale del 1.° aprile 1816, ed è derogato ad ogni disposizione di Legge contraria alla presente.

Sarà questa in vigore il giorno primo di luglio prossimo venturo.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserita nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. a Torino addì 18 giugno 1852.

VITTORIO EMANUELE

V.° C. BONCOMPAGNI.

V.° PERNATI.

V.° COLLA.

CIBRARIO.